

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"Ten. Remo Righetti"

Via G. Galilei 11 – 85025 MELFI (PZ)

WEB SITE: www.iisrighetti-melfi.edu.it

C.M. PZIS007006 - C.F. 85000490764- Codice Univoco Ufficio: UFSL9Q

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi)

- Manutenzione e Assistenza Tecnica

C.M. PZRI00701T

ITIS – Istituto Tecnico Industriale

- Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica

- Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie

- Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia

C.M. PZTF00701P

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano)

- Manutenzione e Assistenza Tecnica

- Odontotecnico

C.M. PZRI00702V



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DEI DATI VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 – VERIFICA GREEN PASS SOGGETTI ESTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

(EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679)

I.I.S. "TEN. REMO RIGHETTI" - MELFI
Prot. 0006474 del 13/09/2021
01-01 (Uscita)

**A TUTTO IL PERSONALE INTERNO ED
ESTERNO
AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
AI FORNITORI
ALL'UTENZA ESTERNA
AL SITO WEB – SEZIONE PRIVACY
AGLI ATTI DELLA SCUOLA**

La informiamo circa i trattamenti dei dati dei soggetti esterni a questa istituzione scolastica effettuati per garantire l'attuazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10-9-2021)".

Il Decreto 122/2021, dispone quanto segue :

Art. 1 - Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

Comma 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

Comma 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Comma 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla verifica dei green pass.

Di seguito ai sensi dell'art 13 del GDPR 679/2016 vi forniamo maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dati

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto "Ten. Remo RIGHETTI" rappresentato dal Dirigente Scolastico *pro tempore* Vincenza D'ELIA a cui è sempre possibile rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni utilizzando riferimenti dell'istituto scolastico Tel: 0972/24480 mail: pzis007006@istruzione.it.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** individuandolo nella persona: **Sandro Falivene** a quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: e-mail: dpo@info-studio.it

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 dal titolo Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10-9-2021)".

4. Tipologie di dati trattati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni che prevedono l'obbligo di esibizione e del possesso della certificazione verde Covid (green pass) per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche.

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Ricordiamo che il green pass viene rilasciato:

- A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

La Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 deve essere conforme a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del -04/08/2021.



Non si provvederà ad acquisire copia della certificazione Verde Green Pass o del relativo QR-Code.

La misura di cui al comma 2 del Decreto Legge n 122 del 10 settembre 2021 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Modalità di trattamento

Nella definizione delle procedure sono anche stati prese in considerazione:

- DECRETO-LEGGE n. 122 del 10 settembre 2021, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
 - Nota del MI 1260 del 30/08/2021;
 - Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" - 31 agosto 2021 – registro dei provvedimenti n 306 del 31 agosto 2021;
 - La nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13 agosto 2021, n. 1237;
 - La nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34
 - il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
 - Garante Privacy Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass - 9 giugno 2021
 - Garante per la protezione dei dati personali- Risposta a un quesito sull'identificazione degli intestatari del Green Pass - 10 agosto 2021
 - art. 3 del D.L. 105/2021, art. 13 del DPCM 17.06.2021;
 - Circolari del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021.

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche, per mezzo delle seguenti operazioni di trattamento: rilevazione dei dati Nome e Cognome, data di nascita validità del certificato da parte di un designato del titolare, eventuale esenzione.

Al fine di assicurare la necessaria riservatezza ed in applicazione del principio di minimizzazione la rilevazione dei dati avviene attraverso la scansione del QR-Code da APP VerificaC19 che limita i dati visualizzati e non ne permette la memorizzazione. Apposite istruzioni operative, contenute nell'atto di designazione, limitano/eliminano il rischio di visualizzazione indebita da parte di terzi. Al fine di controllare che la rilevazione venga effettivamente svolta unicamente da APP VerificaC19 il personale designato potrà avvalersi in tutte le fasi del trattamento esclusivamente di apparecchiature fornite dall'Istituto e sottoposte a preliminare operazioni di messa in sicurezza e analisi del rischio.

5. Conservazione dei dati

I dati del rilevamento del Green Pass non sono conservati dall'istituto in alcun modo. I dati dei certificati di esenzione verranno conservati dall'istituto scolastico per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure di verifica di regolarità e del permanere dei soggetti detentori presso i locali dell'istituzione scolastica.

6. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell'interessato per il loro trattamento.



7. Personale autorizzato al trattamento

I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall'istituto scolastico per gli adempimenti previsti dal Decreto 122/2021 sono il dirigente scolastico, i delegati incaricati del controllo della regolarità della certificazione verde, gli assistenti amministrativi all'uopo delegati ed il DSGA, ciascuno per le attività di propria competenza. Il personale delegato alla verifica delle certificazioni ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

8. Comunicazione e diffusione

I dati relativi alla regolarità della certificazione verdi covid-19 –green pass saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. I dati relativi alla regolarità della certificazione verdi covid-19 –green pass non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

9. Diritti dell'interessato

I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare o all'RPD.

Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 15 del GDPR Regolamento UE/679/2016 (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

10. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. Per l'esercizio di questo ulteriore suo diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

11. Modifiche all'informativa

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative per l'adozione di nuove e/o ulteriori misure per il contrasto e/o il contenimento della diffusione del COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro, oppure l'adozione di linee guida e provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali, di cui sarà dato pronto avviso agli interessati.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenza D'Elia

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice
dell'amministrazione digitale)

